

ESSENTE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZ.IV<sup>^</sup>  
AVV. ANNA CONDO'  
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE  
SENTENZA

S. 20575/L7

Nella Causa n. 34093/2017 R.G.A.C.C. vertente tra

~~XX~~ elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gino Funaioli 54156, presso e nello studio dell'Avv. Franco Muratori (MRTFNC66P1 8H50 1K), che nel presente giudizio la rappresenta e difende in virtù della procura posta in calce all'atto di citazione.

opponente

CONTRO

ROMA CAPITALE ( già Comune di Roma) in persona della sindaca e legale rappresentante pro-tempore Virginia Raggi nella sede legale Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentata e difesa dal Funzionario delegato De Paolo, giusta ordinanza n. 1 del 23/06/2016 di conferma della validità delle deleghe conferite nel corso del mandato dal sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e dal Commissario straordinario Francesco Paolo Tronca, con domicilio in via del tempio di Giove n. 21.

opposta

nonche'

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA, c.f. n. 11210661002 nella sede legale in Roma Viale di Tor Marancia n.

4. opposta contumace

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma Piazza del Viminale n. 1, elettivamente domiciliato ex legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Opposta contumace

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro-tempore, come tale domiciliato nel suo ufficio in piazza della Signoria 1, Palazzo Vecchio, difeso dal delegato alla rappresentanza, dipendente dell'Amministrazione Comunale di Firenze, in calce indicato, - giusta delega ai sensi dell'art.22 della legge n.689/1 981, degli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 150/2011 e delle disposizioni dell'art.82 c.p.c — fa istanza al Giudice di Pace affinché venga ammessa la presente la presente costituzione ai sensi degli artt. 166 e 167 del c.p.c.. opposta

Comune di GAETA, con sede in Gaeta alla Piazza XIX Maggio (PI. 00142300599 ) in persona del sindaco p-t dott. Cosmo Mitrano, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sciolto del foro di Cassino CF SCLPLA81E18CO34X in virtu' di deliberazione della Giunta Municipale 313/15 , nonché di DETERMINA n. 16 nonché di procura generale con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gaeta Via Papa Giovanni XXIII n 7. opposto

Comune di Arezzo, (PI 00176820512) in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad agire in giudizio con decreto sindacale n. 107 del 9.8.2016 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pasquini (c.f. PSQSFN63BO1A39OC - pec avvstefanopasquini@pec.giuffre.it - fax0575/377613), ed elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1 giusta delega in calce all'atto di citazione notificato.

Oggetto: Opposizione ex art. 615 com. 1 c.p.c. avverso intimazione di pagamento n. 09720169052930807000 emesso dalla Equitalia Servizi di Riscossione spa.

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 26/06/2017 le parti costituite concludevano come in atti.

La sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per come modificato dall'art. 45 della l. 4 luglio 2009 n. 69 .

#### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato ~~B. [redacted]~~ proponeva opposizione ex art. 615 com. 1 c.p.c. evocando in giudizio davanti all'intestato Giudice di Pace Roma Capitale e l'Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. il Ministero dell'Interno, il Comune di Firenze, il Comune di Gaeta ed il Comune di Arezzo, chiedeva : " in via principale, accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento fin.09720090300481875000,09720110238345107000, 097201200545424000,09720130094298274000,09720130261904700000,09720140024172621000, 09720140080614927000, 09720140217816312000, 09720140287776164000 e della notifica delle stesse, nonché degli atti ad esse prodromici e connessi. dichiarare l'inesistenza del credito; sempre in via principale, accertata la prescrizione e/o l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento opposta e gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati; in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n. 09720169052930807000, per quanto di

competenza; in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.

A sostegno dell'opposizione assumeva che - in data 16 gennaio 2017 veniva notificata alla ~~XXXXXX~~ l'intimazione di pagamento n. 09720169052930807000 emesso dalla Equitalia Servizi di Riscossione spa, per un importo totale complessivo di Euro 635.716,05, come da documentazione che si allega. Rilevava che l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. agiva nei confronti dell'odierna ricorrente per la riscossione della suddetta somma, in virtù di n. 23 cartelle di pagamento, n. 3 avvisi di addebito e n. 4 avvisi di accertamento per assenti crediti di varia natura. Dichiarava che l'esponente non ha mai ricevuto comunicazione alcuna in merito alle assente pretesa parte del soggetto presunto creditore, per cui l'intimazione di pagamento impugnata costituisce il primo atto con il quale la stessa viene a conoscenza della sopraindicata pretesa e che pertanto è interesse dell'esponente impugnare l'intimazione di pagamento dinanzi a codesto Ufficio del Giudice di Pace di Roma quale giudice competente per materia, limitatamente ai crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. contenuti nelle seguenti cartelle: 1) cartella n. 09720090300481875000, asseritamente notificata in data 8 gennaio 2011, contenente la richiesta di Roma Capitale per violazioni al CdS del 2005, per un importo di Euro 2.114,02; 2) Cartella n. 09720110238345107000, asseritamente notificata in data 29 giugno contenente la richiesta della Prefettura di Rieti nel ruolo 2011/18576 per violazione del CdS del 2010 e la richiesta della Prefettura di Roma, nel ruolo in.2011/18683 per un totale complessivo di Euro 1.079,18; 3) Cartella n. 097201200545424000 — ruolo n. 2012/66880, asseritamente notificata in data 11 ottobre 2012 contenente la richiesta del Comune di Firenze per sanzioni amministrative dell'anno 2010, di importo di Euro 467,72; 4. Cartella n. 09720130094298274000 — ruolo n. 2012/19089, asseritamente notificata in data 3 ottobre 2015, contenente la richiesta del Comune di Firenze amministrative del 2011, di importo di Euro 211,79; 5) cartella n. 09720130261904700000 asseritamente notificata il 29/03/2015 contenente la richiesta di Roma Capitale per sanzioni amministrative 2010 per l'importo di Euro 666,24; 6) Cartella n. 09720140024172621000, asseritamente notificata in data 12/04/2015 contenente la richiesta del Comune di Gaeta per sanzioni amministrative del 2011 di Euro 254,17; 7) Cartella n. 09720140080614927000, asseritamente notificata in data 27 luglio 2015 contenente la richiesta di Roma Capitale per sanzioni amministrative del 2009 per un importo totale complessivo di Euro 2.113,35; 8. Cartella n. 09720140217816312000, asseritamente notificata in data 17 maggio 2015 contenente la richiesta della Prefettura di Roma, nel ruolo n. 2014/10470, per sanzioni del 2011 e del Comune di Arezzo, nel ruolo n. 2014/9822, per sanzioni del 2011, per un importo totale complessivo di Euro 3.571,90;

9)Cartella n. 09720140287776164000, asseritamente notificata in data 17 maggio 2015 contenente la richiesta di pagamento di Roma Capitale per sanzioni amministrative 2012- 2011, per un importo totale complessivo di Euro 561,88. Eccepiva la prescrizione del pagamento della somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa per la mancata notifica della stessa nel termine previsto dall'art. 201 c.5 del c.d.s. E dall'art. 28 della l. 689/81, illegittima applicazione della maggiorazione.

Si costituiva Roma Capitale e produceva la copia dei verbali presupposti ritualmente notificati a partire dall'anno 2009 all'anno 2011, chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata e non provata.

Si costituiva il comune di Firenze e produceva la copia dei verbali presupposti ritualmente notificati nell'anno 2011, chiedeva il rigetto della domanda.

Si costituiva il Comune di Arezzo e produceva copia dei verbali ritualmente notificati nell'anno 2011, chiedeva il rigetto della domanda.

Si costituiva il comune di Gaeta e produceva la copia dei verbali presupposti notificati nell'anno 2011 , chiedeva il rigetto della domanda.

Nessuno si costituiva per Equitalia servizi di Riscossione s.p.a.e per il MINISTERO DELL'INTERNO ritualmente evocati e non comparsi. Veniva dichiarata la contumacia.

Va preliminarmente ritenuta la competenza per materia di questo giudice di pace a decidere la presente controversia. Nella cartella esattoriale oggetto della presente impugnativa risulta l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa in materia di violazioni del codice della strada

Giova preliminarmente esaminare l'eccezione d'inammissibilità della domanda sollevata da Roma Capitale. Sul punto la Cass. SS.UU. con la sentenza n. 12644/09 ha ritenuto l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento sostenendo che "L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile ". In giurisprudenza si è ritenuto che : "*in materia di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la cognizione della controversia in merito alla pretesa sanzionatoria proposta sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedurali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio -ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo , controversie queste integranti*

*l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. , per cui trovano applicazione la competenza ed il rito previsti dal codice di rito e specificatamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni ex art. 22 della l. 689/81" in tal senso Cass. Sez. I, sent. N° 5040 del 5/04/01 . La fattispecie sottoposta all'esame di questo giudice ha ad oggetto la cognizione di una controversia avente ad oggetto una pretesa sanzionatoria proposta successivamente alla formazione del titolo esecutivo , per fatti estintivi sopravvenuti intervenuta prescrizione trattandosi di verbali di contestazione risalenti al 2008, anche se nella fattispecie oggetto del giudizio non può escludersi l'intervenuta decadenza es art. 201 del c.d.s. stante il difetto di prova della notifica degli atti presupposti. Ritiene questo giudice conformemente alla prevalente giurisprudenza di legittimità che in materia per infrazione alle norme di circolazione stradale , diventato esecutivo il verbale di accertamento a seguito della mancata opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della l. 689/81 , i vizi degli atti successivi alla formazione del titolo ( cartella esattoriale ed avviso di mora ) ed i fatti estintivi del diritto al pagamento della sanzione pecuniaria successivi alla formazione del titolo stesso possono essere fatti valere dal contravventore con le opposizioni previste ex artt. 615 e 617 c.pc. giusta l'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 della l. 689/81, rilevante nella fattispecie sottoposta all'esame di questo giudice in quanto richiamato dall'art. 206 del C.D. S. ; in giurisprudenza " in tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il richiamo contenuto nell'art. 206 del D.lgs. 30 aprile 1992 , N° 285 - per il tramite del rinvio operato da tale disposizione all'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n° 689 - alle norme sull'esenzione delle imposte dirette non si estende secondo un'interpretazione adeguatrice rispettosa dell'art. 24 della Costituzione agli artt. 53 e 54 del D.P.r. 29 settembre 1973 n° 602 (nel testo anteriore alle modifiche apportate con il D.lgs. 26 febbraio 1999, n° 46), che riservano all'Intendente di Finanza la cognizione dell'opposizione agli atti esecutivi e il potere di sospensione dell'esecuzione, e sanciscono il divieto di opposizione all'esecuzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria; ne consegue che in tale materia non è precluso l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. " tal senso Cass. Sez. U. Sent. 16217 del 28/12/01, Cass. Sez. U. Sent. N° 96 del 4/04/2000, 9894/2009 e 3483/07.*

Nel merito l'opposizione è fondata e per quanto di ragione deve essere accolta, relativamente ai seguenti titoli esecutivi:

- titoli iscritti a ruolo da Roma Capitale e notificati nell'anno 2009 atteso che tra la data della notifica dei verbali presupposti 2009 e la data della notifica dell'intimazione

impugnata 16/01/2017, in mancanza di ulteriori atti interruttivi di cui non vi è prova in atti, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. è rimasta contumace, risultano decorsi i cinque anni previsto dall'art. 28 della l. 689/81;

- titoli emessi dal Ministero dell'Interno dal momento che non vi è in atti la prova dell'avvenuta notifica, il Ministero nulla ha prodotto né dedotto, anzi è rimasto contumace.
- titoli iscritti a ruolo e notificati da Roma Capitale, Comune di Gaeta, Comune di Firenze e Comune di Arezzo nell'anno 2011 atteso che tra la fine dell'anno 2011 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata 16/01/2017, in mancanza di ulteriori atti interruttivi di cui non vi è prova in atti, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. è rimasta contumace, risultano decorsi i cinque anni previsto dall'art. 28 della l. 689/81.

Le spese del giudizio vanno poste in solido a carico delle parti resistenti e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell'avv. Franco Muratori dichiaratosi antistataria.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, ritenuta la propria competenza per materia e valore a conoscere la controversia oggetto del giudizio;

- a) accoglie l'opposizione proposta avverso intimazione di pagamento n. 09720169052930807000 emesso dalla Equitalia Servizi di Riscossione spa., relativamente ai titoli dedotti in parte motiva;
- b) condanna gli oppositi in solido alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 800,00 di cui € 300,00 per spese ed € 500,00 per onorari, oltre IVA, CAP, rimborso forfetario spese generali ex art. 14 tariffa 2004e le successive occorrente che distrae a favore dell'avv. Franco Muratori dichiaratosi antistataria.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Roma 26/06/2017

II GIUDICE

Avv. Anna Condo'

